



direzione artistica **Nino D'Angelo**

Statuto

approvato dall'Assemblea dei Soci il 29 maggio 2017

TRIANON VIVIANI SPA


società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Campania


codice fiscale 80015000633

partita iva 03600290633

piazza Vincenzo Calenda, 9
80139 Napoli

 teatrotrianon.org

 081 2258285

 081 0124472

 trianon@teatrotrianon.org

 trianon@pec.teatrotrianon.org

denominazione – scopo – sede – durata

articolo 1

1.1 – È costituita una Società per Azioni sotto la seguente denominazione: «TRIANON VIVIANI S.p.A».

articolo 2

2.1 – La società ha sede nel Comune di Napoli (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.

articolo 3

3.1 – La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento.

articolo 4

4.1 – La società, che ha per scopo principale il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, ha per oggetto le seguenti attività:

- la realizzazione, la produzione, l'organizzazione, l'allestimento e la programmazione di spettacoli teatrali e musicali, nonché il compimento di tutte le correlate ed affini attività;
- la promozione delle attività teatrali e della canzone in genere con particolare riferimento a quella napoletana, attraverso iniziative appropriate, tra cui a titolo esemplificativo, oltre all'attività spettacolistica in genere, il merchandising, la vendita di pubblicazioni ed accessori a tema, organizzazione di corsi di formazione e di eventi, la gestione di siti Web ecc...;
- lo svolgimento di attività di socializzazione e di aggregazione mediante iniziative culturali atte a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di ogni nazionalità nonché degli appartenenti alle fasce socialmente deboli o disagiate residenti nel territorio campano;
- la gestione e la valorizzazione di immobili di sua proprietà e non, con particolare anche se non esclusivo riferimento al Teatro Trianon, situato a Napoli, in piazza Vincenzo Calenda 9, nonché il compimento di tutte le correlate e affini attività, ivi compresa, ma non limitata, l'effettuazione di manutenzioni, ristrutturazioni, messa in sicurezza etc., la promozione dello storico Teatro Trianon, attraverso iniziative appropriate.

4.2 – Le attività di cui al comma 1 alinee 1, 2 e 3 potranno essere concesse in gestione a terzi, selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica adeguata al rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza dell'azione, nonché delle vigenti disposizioni di legge e degli altri principi comunitari applicabili.

4.3 – L'attività di gestione degli immobili di proprietà della società di cui al comma 1 alinea 4, non potrà essere concessa a terzi.

4.4 – La società può altresì compiere, nei limiti di quanto necessario per il conseguimento dei fini sociali anzidetti:

- operazioni commerciali, finanziarie (con esclusione di qualsiasi operazioni di leasing attivo, nonché di "credito a consumo" anche nell'ambito dei soci), bancarie, ipotecarie ed immobiliari, ivi compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 codice civile;
- partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.

4.5 – Le suddette attività accessorie potranno essere svolte soltanto in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente.

capitale sociale e soci – finanziamenti – diritto di prelazione – clausola di gradimento

5.1 – Il capitale sociale è di Euro 2.986.520,38 (duemilioninovecentottantaseimilacinquecentoventi virgola trentotto) ed è rappresentato da N. 2.986.520 (duemilioninovecentottantaseimilacinquecentoventi) azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna.

5.2 – La partecipazione di maggioranza è riservata ad Enti Pubblici.

5.3 – Sempre nel rispetto della riserva di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.4 – In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inopstate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c..

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione, sia ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

articolo 6

6.1 – Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

articolo 7

7.1 – I soci potranno concedere alla società contributi a fondo perduto anche finalizzati alla copertura finanziaria di particolari eventi, rassegne o spettacoli, o al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della società.

articolo 8

8.1 – La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni in proporzione ai conferimenti.

8.2 – Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

articolo 9

9.1 – Le azioni sono trasferibili ai sensi di legge nei termini e con le modalità di seguito specificate e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5.2.

In particolare, qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà farne prima offerta, con lettera raccomandata a.r., contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci, i quali, ciascuno in proporzione alla quota azionaria già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi al prezzo indicato nell'offerta.

La cessione delle azioni sociali è altresì subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione, che dovrà verificare il possesso da parte del cessionario del requisito di ente pubblico o ente/società controllata da ente pubblico.

Il Consiglio di amministrazione, peraltro, in caso di rifiuto, è tenuto a motivare le ragioni del proprio mancato gradimento.

organi sociali

articolo 9 bis

9 bis.1 – Gli organi sociali sono l'Assemblea dei soci, che delibera sull'organizzazione interna e le questioni più importanti della società; il Consiglio di Amministrazione, che ha funzione esecutiva e di gestione; e il Collegio sindacale, che ha funzioni di controllo.

9 bis.2 – È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

assemblee

articolo 10

10.1 – L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

10.2 – L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nel territorio della Regione Campania.

10.3 – L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci purché confermati dal ricevente o vi sia prova dell'avvenuta ricezione).

10.4 – Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni, fino ad un massimo di due, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

10.5 – In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.6 – Nell'ipotesi di cui al precedente punto 10.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

articolo 11

11.1 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11.2 – L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

11.3 – Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

articolo 12

12.1 – Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea al deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, azioni che non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Non è comunque necessario il preventivo deposito delle azioni nel caso di assemblea totalitaria a sensi del precedente art. 10.5.

12.2 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

12.3 – I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

12.4 – È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

articolo 13

13.1 – Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente art. 8.2, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

13.2 – L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

13.3 – L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

13.4 – Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

articolo 14

14.1 – Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

14.2 – Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

14.3 – Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

amministrazione

articolo 15

15.1 – La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico o, nei limiti di legge e del D.P.C.M. attuativo di detta norma, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. Laddove la proprietà valutasse opportuno nominare un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori è effettuata in modo da assicurare una adeguata rappresentanza di genere ai sensi della normativa vigente.

Le deleghe di gestione sono attribuite a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

15.2 – La nomina degli amministratori, compreso il Presidente, spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene designato dall'ente pubblico in possesso della maggiore quota di partecipazione al capitale sociale.

15.3 – La carica di Vicepresidente è attribuita al consigliere anziano esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

articolo 16

16.1 – Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

16.2 – Gli Amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa; gli amministratori nominati dal/gli Ente/i Pubblico/i possono essere revocati soltanto dai medesimi soggetti che li hanno nominati.

16.3 – Per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio si applicano le norme previste dall'art. 2386 c.c..

16.4 – La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, e comunque nel rispetto delle vigenti norme di legge.

articolo 17

17.1 – Il Consiglio di Amministrazione:

- a) viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne è fatta richiesta da un Amministratore o da almeno due sindaci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Campania.

17.2 – Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

17.3 – È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.4 – Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

17.5 – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

articolo 18

18.1 – Agli amministratori spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli amministratori sono però tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci su qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività correnti e nuove, indicando l'eventuale previsione di spese.

18.2 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno dei propri componenti. L'amministratore delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

18.3 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi ed artistici, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

articolo 18 bis

18 bis.1 – L'Organo di amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

18 bis.2 – Le funzioni di RPCT sono affidate a un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

18 bis.3 – Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile. Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

articolo 19

19.1 – La rappresentanza legale della società spetta al presidente del Consiglio di amministrazione e, qualora nominati, agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe loro conferite.

articolo 20

20.1 – Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potranno essere assegnati compensi che verranno determinati dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria, nei limiti degli importi massimi previsti dalla Legge regionale n. 24 del 29 Dicembre 2005.

20.2 – La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, purché nei medesimi limiti massimi previsti dalla predetta Legge Regionale n° 24 del 29 dicembre 2005.

20.3 – Il trattamento annuo non potrà eccedere il limite massimo previsto dalle norme vigenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

organo di controllo

articolo 21

21.1 – Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

articolo 22

22.1 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c.; all'ente pubblico in possesso della quota minore di partecipazione al capitale sociale, spetta la designazione del Presidente del Collegio sindacale nonché di un sindaco supplente.

22.2 – I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

22.3 – I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci; i sindaci nominati possono essere revocati soltanto dal o dagli enti che li ha/hanno nominati.

22.4 – Il Collegio Sindacale opera e funziona a norma di legge.

articolo 23

23.1 – La revisione legale dei conti è affidata a un revisore unico o a una società di revisione, applicando gli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.

recesso del socio

articolo 24

24.1 – Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

24.2 – Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

24.3 – L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto 24.1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

24.4 – I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 25.

articolo 25

25.1 – Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentito gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato e della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

25.2 – I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 25.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

25.3 – Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437/quarter c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

bilancio

articolo 26

26.1 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 – Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 – Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso di redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

26.4 – Il bilancio preventivo deve essere predisposto dall'organo amministrativo entro due mesi dall'inizio ovvero dalla fine della stagione e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci che ne determinano annualmente, se necessario, l'erogazione di contributi pro quota al fine di consentire alla società l'equilibrio economico finanziario.

articolo 27

27.1 – Qualora la società conseguisse degli utili netti, una quota del 5% (cinque per cento) dovrà essere accantonata alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

scioglimento e liquidazione

articolo 28

28.1 – Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente art. 13.3.

28.2 – Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente art. 13.3, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

28.3 – La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente art. 13.3. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

28.4 – Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

obbligazioni e strumenti finanziari diversi

articolo 29

29.1 – L'emissione di obbligazioni è regolata dalle vigenti norme di legge.

articolo 30

30.1 – La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

30.2 – La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

30.3 – Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

30.4 – Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

clausola compromissoria

articolo 31

31.1 – Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

31.2 – Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

31.3 – Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

31.4 – Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

31.5 – Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 26.

disposizioni generali

articolo 32

32.1 – Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

articolo 33

33.1 – Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 – Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

articolo 34

34.1 – Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.